

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. XII
N. 142

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI VENERDÌ 26 MAGGIO 1989

Risoluzione

sulle deliberazioni della commissione per le petizioni nel corso dell'anno parlamentare 1988-1989 e sui miglioramenti necessari per quanto riguarda la trattazione delle petizioni rivolte al Parlamento europeo

Annunziata il 13 settembre 1989

IL PARLAMENTO EUROPEO,

— visto l'articolo 129, paragrafi 4 e 5, del Regolamento,

— vista la sua decisione del 21 gennaio 1987 di costituire una commissione autonoma per le petizioni (1),

— vista la « Relazione al Consiglio europeo » del Comitato ad hoc sull'Eu-

ropa dei cittadini, adottata dal Consiglio europeo di Milano il 28 e 29 giugno 1985,

— vista la sua risoluzione del 14 giugno 1985 sul rafforzamento del diritto dei cittadini di presentare petizioni al Parlamento europeo (2),

— vista la sua risoluzione del 9 ottobre 1986 sulle iniziative per rafforzare la cooperazione interistituzionale nell'esame

(1) G.U. n. C 46 del 23 febbraio 1987, pag. 37.

(2) G.U. n. C 175 del 15 luglio 1985, pag. 273.

delle petizioni presentate al Parlamento europeo (3),

— vista la sua dichiarazione del 12 aprile 1989 sui diritti e le libertà fondamentali nell'Unione europea (4),

— vista la relazione della commissione per le petizioni e visti i pareri della commissione politica e della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (doc. A2-79/89),

A. considerando che il Parlamento europeo annette la massima importanza al diritto di petizione del cittadino della Comunità,

B. considerando che le petizioni rivolte al Parlamento europeo rivestono grande significato sia per il Parlamento che per la Comunità nel suo insieme, in quanto rappresentano un indispensabile strumento di contatto con i cittadini e un'indicazione dei loro problemi e difficoltà, e possono contribuire a migliorare l'immagine della Comunità presso l'opinione pubblica,

C. constatando la tendenza all'aumento del numero delle petizioni nel corso di questi ultimi anni,

D. persuaso della necessità di consolidare il diritto di petizione dei cittadini senza peraltro escludere la possibilità di ammettere le petizioni dei cittadini di Stati terzi che sollevino questioni attinenti alla sfera delle attività comunitarie,

1. prende atto della relazione di attività della commissione per le petizioni per l'anno parlamentare 1988-1989;

2. si compiace della firma, intervenuta il 12 aprile 1989, dell'accordo interistituzionale sulle petizioni, nel quale i Presidenti del Parlamento europeo, del Consi-

glio e della Commissione sottolineano la necessità che le autorità degli Stati membri rispondano nel modo più chiaro e rapido possibile alle domande rivolte loro in merito alle petizioni; ritiene che nel quadro di detto accordo sarebbe quanto mai opportuno procedere ad una riflessione di fondo in merito alla fissazione di criteri generali per la ricevibilità delle petizioni;

3. decide nel frattempo di proseguire negli sforzi volti ad accrescere l'efficacia della propria azione nei settori oggetto di petizioni, in particolare:

a) per le petizioni che sollevano questioni di interesse generale, consolidando e sviluppando la prassi di esaminare relazioni sulla base delle petizioni ricevute conformemente all'articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento;

b) per le petizioni indicanti la necessità di azioni specifiche, mediante interventi presso gli organismi pubblici interessati;

4. esprime al riguardo la propria gratitudine alla Commissione che ha dato prova di grande spirito di collaborazione con il Parlamento nel quadro dei compiti inerenti all'esame delle petizioni, e conta di sviluppare in avvenire tale cooperazione di pari passo con il ricorso ai servizi competenti in seno al Parlamento e con il necessario rafforzamento della segreteria della commissione per le petizioni;

5. giudica necessaria l'istituzione di un rapporto organico di cooperazione con la commissione europea dei diritti dell'uomo, il che permetterebbe una migliore trattazione delle petizioni in materia di diritti umani;

6. ritiene opportuna, oltre che utile per il Parlamento e la Comunità tutta, un'azione volta a informare maggiormente il pubblico sulla possibilità di rivolgere petizioni al Parlamento europeo,

(3) G.U. n. C 283 del 10 novembre 1986, pag. 86.

(4) Processo verbale della seduta in tale data, parte seconda, punto 1.

in particolare mediante iniziative degli Uffici di informazione dello stesso Parlamento europeo e della Commissione;

7. decide in considerazione del notevole aumento del numero delle petizioni, di organizzare in forma più articolata le modalità di trattazione delle stesse e incarica a tal fine la sua commissione per le petizioni di elaborare un regolamento interno;

8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la rela-

zione alla Commissione europea, al Consiglio, ai governi degli Stati membri, ai parlamenti nazionali — in particolare alle commissioni per le petizioni e ad altre commissioni competenti di questi ultimi — e agli ombudsmen degli Stati membri.

ENRICO VINCI
Segretario generale

FRANÇOIS MUSSO
Vicepresidente